

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA, SEGRETO, VIGNOLA e FOSSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Norme per l'esercizio del diritto di voto degli elettori residenti all'estero

ONOREVOLI SENATORI. — La recente consultazione elettorale del 7 maggio ha riproposto la questione dell'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori residenti all'estero. Sono state rese note le statistiche che hanno rivelato la bassa percentuale di elettori che, affrontando disagi e difficoltà, sono rientrati in Italia per esercitare il loro diritto sovrano alle elezioni. La grandissima maggioranza — e sono oltre due milioni di elettori — è stata privata di questo diritto, sicchè la loro condizione già difficile dal punto di vista umano ed economico, perchè in gran parte si tratta di lavoratori che hanno percorso il duro ed amaro cammino della speranza in cerca di un lavoro, si è aggravata, subendo essi una discriminazione di fatto nel più importante dei diritti civili previsti dalla Costituzione, per l'esercizio della sovranità popolare.

La necessità, quindi, di rimediare ad una così grave lacuna impone il dovere di rivedere le disposizioni attualmente vigenti per l'esercizio del diritto di voto, adottando nuovi strumenti per i cittadini residenti all'estero, senza alterare le peculiari caratteristiche della procedura previste per garan-

tire la segretezza del voto e l'imparzialità e il controllo delle operazioni elettorali.

Abbiamo perciò elaborato il presente disegno di legge che si ispira ai seguenti criteri direttivi:

a) garantire ai cittadini residenti all'estero la possibilità non solo di votare, ma di votare con quelle caratteristiche proprie del luogo di provenienza. Il voto così espresso conserva la sua tradizionale ed essenziale fisionomia politica, senza prescindere, però, da quelle valutazioni di scelte locali o personali che hanno un peso notevole nel qualificare la volontà dell'elettore, soprattutto nelle elezioni amministrative.

Per raggiungere questa finalità abbiamo ritenuto che il modo più semplice sia quello di rimettere la scheda ed il certificato elettorale direttamente all'elettore a cura del sindaco del Comune di ultima residenza in Italia;

b) il giorno della votazione l'elettore presenta al seggio la scheda ed il certificato. La prima sarà vidimata dall'ufficio elettorale, come nelle normali operazioni di voto, in modo da garantire i requisiti di im-

mediatezza e di libertà di scelta, che sarebbero compromessi con qualunque segno apposto in anticipo;

c) la costituzione del seggio avviene presso ciascun consolato e la composizione è stata regolata in modo da consentire il migliore controllo politico sulle operazioni elettorali.

Abbiamo ritenuto opportuno evitare appesantimenti burocratici o rigorismi formali che non si addicono alla coscienza democratica di ogni cittadino. L'esperienza, del resto,

di altri Paesi che consentono addirittura di esprimere il voto a mezzo posta, dimostra come pregiudizi e prevenzioni sul modo e sulle capacità di votare siano largamente superati.

Ci auguriamo, quindi, che il disegno di legge da noi proposto, aperto a tutti i contributi possibili per perfezionarlo o migliorarlo, possa essere rapidamente approvato, garantendo così ai nostri connazionali all'estero parità di diritto ed uguaglianza nei fatti con tutti gli altri cittadini.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Dopo il comma quarto dell'articolo 27 del testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono aggiunti i seguenti commi:

« Agli elettori residenti all'estero i certificati sono rimessi dall'ufficio comunale direttamente con lettera raccomandata. Il sindaco, inoltre, comunicherà al Ministero dell'interno l'elenco degli elettori residenti all'estero con l'indicazione della data di spedizione del certificato elettorale ed il numero di quest'ultimo.

Nell'esemplare della lista degli elettori della sezione nonché nell'estratto che saranno consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale di sezione, accanto al nome dell'elettore residente all'estero saranno annotati gli estremi del certificato elettorale ».

Art. 2.

Fra il trentesimo ed il ventesimo giorno precedenti le elezioni il sindaco trasmette agli elettori residenti all'estero, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, la scheda di votazione per la elezione della

Camera dei deputati e, nel caso di elettore che abbia compiuto i 25 anni di età, anche quella per l'elezione del Senato della Repubblica.

Le schede sono prelevate da un pacco a parte che la Prefettura avrà inviato sigillato con l'indicazione sull'involucro del numero delle schede contenute.

Le eventuali schede residue saranno ritrasmesse dal sindaco, dopo le elezioni, alla Prefettura.

Art. 3.

L'elettore residente all'estero che non abbia ricevuto il certificato elettorale o la scheda di votazione, potrà richiederli dieci giorni prima delle votazioni direttamente al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali figura iscritto anche con telegramma indicando le sue esatte generalità e l'indirizzo completo. Il sindaco provvede alla trasmissione dei documenti con lettera raccomandata-espresso, i cui estremi saranno riportati nell'esemplare della lista degli elettori della sezione e nel relativo estratto. Nel caso di duplicato questa indicazione è riportata nel certificato elettorale.

Art. 4.

L'elettore residente all'estero che non intende esercitare il diritto di voto presso la sezione del Comune in cui risulta iscritto, è ammesso a votare presso il Consolato d'Italia nella cui circoscrizione risiede.

Art. 5.

Il giorno delle elezioni l'elettore, munito del certificato elettorale e delle schede di votazione, potrà presentarsi all'ufficio elettorale costituito presso il Consolato, a norma del successivo articolo 6, per esercitare il diritto di voto. Il Presidente del seggio, dopo aver identificato l'elettore, timbra le schede, controlla che esse non abbiano segni che possano rivelare la volontà dell'elettore, procede alla numerazione se-

gnando il numero sull'apposita lista a norma delle vigenti disposizioni ed ammette l'elettore al voto.

Art. 6.

Il Ministero dell'interno trasmette a ciascun Consolato d'Italia la lista degli elettori residenti nella circoscrizione del Consolato medesimo.

La funzione di Presidente del seggio elettorale è assunta dal console o da un suo delegato.

Gli scrutatori sono nominati dal console tra gli elettori della circoscrizione consolare e sono scelti da una rosa di tre nomi che ciascun gruppo politico rappresentato nel Parlamento nazionale indicherà otto giorni prima delle votazioni.

Ogni gruppo sarà rappresentato da uno scrutatore.

Art. 7.

Il risultato della votazione con i verbali e le relative schede sarà trasmesso con corriere diplomatico al Ministero dell'interno.

Art. 8.

Le norme della presente legge si applicano anche alle elezioni dei Consigli comunali, provinciali e regionali.

Art. 9.

Tutte le vigenti disposizioni in materia elettorale si applicano, in quanto possibile e non incompatibili con le disposizioni della presente legge, alle votazioni di elettori all'estero.

Art. 10.

Il Ministro dell'interno provvederà con proprio decreto al coordinamento delle norme della presente legge con quelle vigenti in materia elettorale.